



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA**

**Corso di Laurea in FISIOTERAPIA**

**Classe di Laurea n. L/SNT 2 professioni sanitarie della riabilitazione**

**Dipartimento di Medicina**

**270/2004, art. 12**

**R.D.A. art. 6**

**A.A. 2024-2025**

**Regolamento didattico approvato nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Medicina del 15.04.2024**

## **Art. 1 Finalità**

1. Il presente Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia, definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

## **Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso**

1. Il corso di Laurea è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
  - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici);
  - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Università e della ricerca.

## **Art. 3 Organi del Corso di Studi**

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
  - a) il Consiglio di Corso di Studi;
  - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
  - c) il Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti (R.A.F.P.)
  - d) la Commissione di Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame.
2. Sono strutture del Corso di Studi:
  - a) il Comitato di indirizzamento.
  - b) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.  
Il Consiglio di Corso è composto dai docenti di ruolo che svolgono nel corso attività didattica, dal Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti e da rappresentanze dei docenti non universitari e degli studenti iscritti al Corso. La rappresentanza dei docenti non universitari incaricati di insegnamento è eletta in numero non superiore al 20% del numero dei professori e ricercatori universitari facenti parte del Consiglio. Tale rappresentanza viene eletta all'inizio di ogni anno accademico dagli stessi docenti non universitari impegnati nell'ambito di ciascun Corso di studio.
5. Il Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti collabora con il Coordinatore al fine di dare attuazione alle delibere del Consiglio di Corso di Laurea e le sue competenze sono definite dal Protocollo d'intesa Università – Regione di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1609 del 22.10.2021. L'incarico di Responsabile è affidato, con deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea, a un Tutore didattico, docente, appartenente allo specifico profilo professionale del Corso di Laurea in Fisioterapia, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, sulla base della valutazione del curriculum che deve esprimere esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione. Il Responsabile definisce ogni anno il progetto formativo di insieme delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio; è responsabile della progettazione, organizzazione e attuazione delle attività professionalizzanti e di tirocinio, della loro integrazione con le altre attività formative, in coerenza con la programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso di Laurea. Il Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti propone, d'intesa con il Coordinatore, la nomina dei Tutor didattici per la nomina da parte del Consiglio di Corso e ne coordina le attività. Propone inoltre d'intesa con il Coordinatore i Tutor di tirocinio per la nomina da parte del Consiglio di Corso di Laurea. Il Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti dipende gerarchicamente dal Coordinatore del Corso di Laurea. I tutor didattici dipendono gerarchicamente dal Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti.

6. La Commissione per l'Assicurazione della Qualità/Gruppo di riesame si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea in Fisioterapia, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
7. Il Consiglio di corso di studio istituisce un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni del Servizio Sanitario, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
8. Il Consiglio nomina al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti.
  - a) La Commissione Didattica è costituita dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore, dal Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti, da una rappresentanza dei docenti e degli studenti. La Commissione si occupa delle istanze concernenti la carriera degli studenti della programmazione temporale della didattica, della revisione del piano di studio, coordina e sostiene i lavori dei Presidenti degli Insegnamenti; elabora anche proposte di attività didattiche opzionali ed ha funzioni istruttorie nei confronti del Consiglio di Corso.
  - b) Commissione Erasmus è costituita dal Coordinatore, da un Docente e dal Tutor didattico delegato Erasmus. Valuta le pratiche studenti relative ai Programmi Erasmus Traineeship e Studio.

#### **Art. 4 Il Presidente dell'Insegnamento**

1. Per ogni insegnamento, il Coordinatore nomina il Presidente dell'Insegnamento.
2. Il Presidente dell'Insegnamento assolve le seguenti funzioni:
  - a) predispone annualmente il programma integrato delle attività didattiche, completo di contenuti, di indicazioni per lo studio individuale e per le modalità di verifica del profitto facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell'insegnamento;
  - b) coordina il contributo offerto dall'insegnamento di cui è responsabile con gli altri insegnamenti del Corso di Laurea in Fisioterapia al fine di sviluppare e promuovere l'integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;
  - c) elabora e presenta il contratto formativo agli studenti esplicitando le metodologie di esame e i livelli di accettabilità delle performance attese;
  - d) guida e facilita l'apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
  - e) valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza raggiunti;
  - f) presiede le prove di profitto dell'Insegnamento di cui è responsabile e verbalizza gli esiti;
  - g) interviene su richiesta degli studenti per risolvere eventuali problemi;
  - h) assicura, nei confronti del Consiglio di Corso di Laurea, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;
  - i) garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri insegnamenti.
  - j) propone e/o applica interventi di miglioramento della qualità dell'Insegnamento sulla base delle richieste degli studenti, della Commissione di Assicurazione della Qualità unica/Gruppo di riesame unico, e/o della Commissione Paritetica.
3. Per attuare le responsabilità affidategli, il Presidente dell'Insegnamento può riunire i docenti del/dei modulo/i costituenti l'Insegnamento.

#### **Art. 5 Sistema di tutorato**

1. Il Consiglio di Corso di Laurea, su proposta del Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti, definisce gli obiettivi formativi da conseguire mediante le attività di didattica tutoriale con il Coordinatore del Corso di Laurea. Tali attività sono finalizzate a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli

studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli per una proficua preparazione, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli. La didattica tutoriale è inoltre finalizzata a facilitare e guidare gli studenti a trasferire nella pratica clinica le conoscenze apprese negli insegnamenti frontali. Essa inoltre consente la progressiva acquisizione di competenze relazionali, tecniche ed educative, di abilità di giudizio clinico, pensiero critico e modelli comportamentali, propri della professione cui lo studente aspira.

2. Il sistema che assicura la didattica tutoriale è articolato nei seguenti livelli di responsabilità:
  - a) Tutor didattico
  - b) Tutor di tirocinio
3. I Tutor didattici assicurano, a tempo pieno, le funzioni di tutorato secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa Regione – Università di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1609 del 22.10.2021. I Tutor, oltre agli incarichi di docenza eventualmente assegnati, garantiscono il tutorato d'aula e personale, organizzano e supervisionano e/o effettuano le esperienze di tirocinio degli studenti assumendo la responsabilità della valutazione insieme al Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti. Curano i rapporti con le strutture sede di tirocinio e in particolare con i Tutor di tirocinio; verificano periodicamente la frequenza e controllano i contenuti scientifici e culturali dell'attività svolta dallo studente. Partecipano alla programmazione didattica e alla definizione, in armonia con gli specifici insegnamenti, degli obiettivi di tirocinio e del progetto formativo di insieme. I Tutori didattici inoltre organizzano ed effettuano in prima persona le attività di didattica tutoriale e coordinano le esperienze di tirocinio clinico degli studenti nelle altre sedi. I Tutor didattici svolgono attività di facilitazione specifica nei confronti degli studenti all'interno di uno spazio dedicato (palestra/ laboratorio didattico gestito direttamente dal Corso di Laurea) anche per mezzo di attività rieducativa su pazienti afferenti alle strutture convenzionate con il Corso. I Tutor didattici sono incaricati a seguito di procedura di selezione pubblica, e dipendono gerarchicamente dal Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti. Per la complessità delle funzioni svolte, i tutor didattici partecipano ad attività di formazione continua in ambito scientifico, professionale e nell'area attinente alla metodologia tutoriale.
4. Il Tutore di tirocinio è un operatore esperto, di norma appartenente al profilo professionale del Corso di Laurea, che assume funzioni di guida e supervisione dello studente in tirocinio. A ciascun tutor di tirocinio possono essere affidati 1-2 studenti; di norma sono affidati 2 studenti salvo alcuni setting operativi dove il rapporto è di 1:1. Il Tutor di tirocinio è nominato annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea su proposta del Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti. Assume la responsabilità delle attività effettuate dagli studenti nei confronti dei pazienti, della strumentazione o delle attrezzature da essi utilizzati, nonché è responsabile degli studenti in merito alle attività di prevenzione e protezione dai rischi. Impegna lo studente in attività di tirocinio coerenti agli obiettivi programmati, organizza e supervisiona le attività previste dal progetto formativo; ne controlla lo svolgimento per assicurare conformità al progetto formativo; garantisce il raggiungimento, per quanto di competenza, degli obiettivi previsti dal progetto formativo e concorre alla valutazione degli studenti adottando gli strumenti predisposti dalla struttura didattica; segnala eventuali infortuni. Per la complessità delle funzioni svolte Il Tutor di tirocinio è tenuto a mantenere aggiornate le proprie competenze professionali ed a partecipare ad attività di formazione continua su aspetti attinenti la metodologia tutoriale. Le competenze dei tutori di tirocinio sono disciplinate dal Protocollo d'intesa Regione – Università di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1609 del 22.10.2021.
5. Sono altresì possibili altre forme di didattica tutoriale approvate dal Consiglio di Corso di Laurea su proposta motivata del Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti che ne precisa le finalità specifiche perseguite e le responsabilità rispetto allo studente.

## **Art. 6 Piano degli studi**

1. Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di CdS domanda di approvazione di un Piano di studio individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

## **Art. 7**

### **Accesso al Corso di Laurea**

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Il numero massimo degli studenti iscrivibili al CdL è determinato annualmente con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca sulla base delle indicazioni di fabbisogno regionale, delle esigenze sanitarie nazionali, del progetto didattico e delle potenzialità formative, delle risorse in termini di personale docente, tutor, aule, laboratori per la didattica pre-clinica e posti letto necessari al conseguimento degli obiettivi formativi professionalizzanti.
3. L'accesso al CdL è subordinato al superamento di una prova di ammissione, finalizzata alla verifica del possesso di adeguata preparazione iniziale secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli Studi che recepisce le disposizioni del Decreto Ministeriale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico di riferimento.
4. La prova di ammissione è predisposta da Ente esterno ed è identica per tutti i corsi a numero programmato attivati presso l'Università degli Studi di Udine. Al momento dell'iscrizione alla prova di ammissione ciascun candidato può esprimere le preferenze secondo le indicazioni stabilite dal Manifesto degli Studi.
5. La prova di ammissione consiste nella soluzione di un set di quesiti indicati per numerosità dal Decreto Ministeriale con cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. Tali quesiti vertono di norma su competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica, secondo programmi definiti annualmente con Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate dal Decreto Ministeriale e nel Manifesto degli Studi pubblicato sul sito.
6. Agli studenti ammessi al CdL con un punteggio inferiore al 30% del punteggio massimo raggiungibile nelle discipline di biologia, chimica e fisica/matematica saranno assegnati debiti formativi da soddisfare nel primo anno di corso. Allo scopo di consentire l'annullamento dell'eventuale debito formativo accertato, sono attivati piani di recupero di gruppo e/o personalizzati sotto la responsabilità dei docenti titolari delle discipline individuate. L'avvenuto recupero del debito verrà accertato tramite test da parte dei docenti titolari individuati.
7. Il termine ultimo per l'iscrizione al 1° anno del CdL è fissato annualmente dal Manifesto degli Studi.
8. Per gli studenti stranieri è valutato il possesso del requisito della lingua italiana ([livello B2](#)) attraverso il sistema di certificazione interno all'Ateneo. Qualora lo studente non posseda il livello linguistico richiesto, possono essere assegnati dal Consiglio di CdL specifici debiti formativi. Ove non vengano assolti tali debiti formativi è preclusa l'ammissione alle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.
9. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza dello studente e dei pazienti, l'Università e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sedi di tirocinio e/o incaricati dalla Regione Friuli Venezia Giulia attivano la sorveglianza sanitaria obbligatoria prima dell'inizio dell'attività formative professionalizzanti di tirocinio sulla base del d.lg. 81/2008 e ss.mm. che equipara lo studente universitario al lavoratore nei momenti durante i quali si faccia uso dei laboratori, di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. Gli elementi sanitari raccolti sono finalizzati alla definizione delle modalità di frequenza delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.
10. Annualmente è resa nota dal Manifesto degli Studi la possibilità di accogliere richieste di trasferimento di studenti di altri Atenei, indicando i tempi e i modi di presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione dei candidati.
11. La disponibilità ad accogliere studenti da altre sedi è vincolata, di norma, ai posti disponibili per la didattica frontale e dell'offerta formativa di tirocinio, al numero di studenti fuori corso, nonché alla disponibilità numerica di tutori didattici.

**Art. 8**  
**Attività formative di ateneo**

1. L'Ateneo definisce un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine, individuate nell'ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la conoscenza della lingua straniera e le ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alla lettera d) del comma quinto dell'art. 11 del D.M. n. 270/2004
2. Per il conseguimento della laurea è necessario dimostrare di disporre di adeguate conoscenze di base di lingua inglese e di informatica. Entro il triennio devono essere sostenute o certificate con esito di "approvato" le seguenti prove:
  - a) Prova di conoscenza di lingua inglese, livello B1, per 3 CFU
  - b) Prova di conoscenza di informatica di base, per 3 CFU
3. I contenuti della prova di conoscenza di lingua inglese e di informatica di base sono reperibili sul sito web d'Ateneo.

**Art. 9**  
**Laboratori professionali**

1. Il piano delle attività dei laboratori professionali, che comprende 3 CFU (1 CFU per anno equivale a 25 ore erogate da 60 minuti), è approvato dal Consiglio di Corso di Laurea su proposta del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti.
2. Per assicurare metodologie tutoriali efficaci, le attività di laboratorio sono oggetto di incarico a docenti appartenenti al SSD MED/48 che ne curano la progettazione, la conduzione, l'eventuale attivazione di risorse e la valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti.
3. La frequenza delle attività di laboratorio è obbligatoria al 100%. In caso di assenza, le modalità di recupero sono stabilite dal docente.

Le valutazioni dei laboratori prevedono un giudizio di "Approvato/non approvato", previa verifica delle competenze acquisite dallo studente, anche attraverso prove formative in itinere.

**Art. 10**  
**Attività formative professionalizzanti di tirocinio**

1. Le attività formative professionalizzanti e di tirocinio comprendono 60 CFU articolati in:
  - sessioni tutoriali che preparano lo studente all'esperienza di tirocinio;
  - esercitazioni e simulazioni in cui sono sviluppate abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione protetta prima o nel corso della frequenza in contesti reali;
  - esperienze dirette sul campo con supervisione;
  - sessioni tutoriali di debriefing;
  - elaborati e approfondimenti scritti specifici e mandati di studio autonomo e guidato.1 CFU corrisponde a 25 ore della durata di 60 minuti.
2. Il tirocinio rappresenta la sede privilegiata in cui lo studente sperimenta e consolida gli obiettivi di conoscenza perseguiti negli insegnamenti. Si realizza nelle sedi individuate dal Consiglio di Corso di Laurea e rappresentate da strutture proprie o convenzionate, sia in Italia che all'estero, che rispondono ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture, come previsto dal d. lgs. 24.9.97, n. 229.
3. Il Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti ammette alla frequenza del tirocinio previsto per l'anno di corso gli studenti che:
  - a) hanno ottenuto l'idoneità per accedere ai tirocini in sicurezza di cui all'art. 7 comma 9;
  - b) hanno raggiunto i requisiti richiesti nella lingua italiana (livello B2) di cui all'art. 7 comma 8;
  - c) hanno superato con esito positivo i corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008;
  - d) hanno frequentato regolarmente i laboratori professionali;
  - e) hanno frequentato regolarmente le attività didattiche
  - f) hanno frequentato ulteriori corsi di formazioni eventualmente richiesti dagli Enti per l'accesso alle sedi di tirocinio.

- g) hanno superato con esito positivo l'esame di tirocinio dell'anno precedente.
4. Durante ogni esperienza di tirocinio lo studente riceve valutazioni formative sui suoi progressi attraverso schede di valutazione individuali e/o colloqui.
  5. Lo studente il cui tutore di tirocinio riferisca tenere comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza dei pazienti o per la tecnologia o che abbia ripetuto più volte errori che mettano a rischio la salute dei pazienti, oppure che frequenti il tirocinio in modo discontinuo o che non rispetti gli obblighi riportati nel presente regolamento o negli atti di convenzione specificamente approvati con la struttura ospedaliera ospitante, è sospeso dal tirocinio con deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea su proposta motivata del Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti. La sospensione per motivazione e durata è formalizzata allo studente con lettera scritta. La riammissione è concordata con il Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti. Qualora persistano le difficoltà che hanno portato alla sospensione temporanea, può essere approvata dall'organo collegiale la sospensione definitiva dello studente dal tirocinio tramite apposita relazione che documenti approfonditamente le motivazioni.
  6. La valutazione annuale delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è effettuata da apposita Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Laurea composta dai tutori didattici e presieduta dal Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti. Tale valutazione è espressa in trentesimi. Il Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti assume il ruolo di Presidente ed ha le stesse responsabilità del Presidente della Commissione dell'esame di profitto dell'insegnamento riportate all'art. 4 del presente Regolamento.
  7. L'ammissione dello studente all'esame annuale delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è formulata dalla Commissione sulla base di:
    - a) regolare certificazione delle frequenze del tirocinio dell'anno accademico in corso (100%);
    - b) valutazione sufficiente in tutte le sedi di tirocinio frequentate;
  8. In caso di valutazione insufficiente in una o più sedi, lo studente dovrà ripetere il tirocinio nei tempi e nelle modalità definite con il tutor didattico di riferimento e con il RAFF. È possibile ripetere un tirocinio anche in una sede differente purchè la sede sia coerente con gli specifici obiettivi da recuperare.
  9. Per lo studente che non ottenga una valutazione positiva nelle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'unica sessione straordinaria (prima dell'inizio del tirocinio dell'anno successivo). Nel caso in cui lo studente non ottenga una valutazione positiva nella sessione straordinaria, può ripetere l'esame nell'anno accademico successivo dopo aver concordato con il Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti un piano di tirocinio personalizzato che non potrà essere considerato un anticipo dei tirocini dell'anno successivo. Qualora per due anni accademici consecutivi lo studente non riesca a conseguire una valutazione positiva nell'esame delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio, dovrà ripetere l'intero tirocinio dell'anno di corso.

#### **Art. 11**

##### **Attività formative a scelta dello studente**

1. Le Attività a scelta dello studente equivalgono a 6 CFU complessivi (di norma 1 CFU equivale a 12 ore di attività); la verbalizzazione viene effettuata al termine dell'anno di corso di riferimento. Possono comprendere tirocini, seminari, convegni, corsi di formazione, laboratori, didattica frontale, e altre forme di didattica tra quelle indicate all'art. 14 del presente Regolamento e ricomprese in insegnamenti di altri Corsi di Laurea dell'Ateneo. Il piano dell'offerta delle attività a scelta dello studente del Corso di Laurea in Fisioterapia è approvato annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea.
2. Lo studente può proporre un proprio piano delle Attività a scelta integrando quelle offerte dal Corso di Laurea in Fisioterapia con quelle erogate da altri Corsi di Laurea. Tale piano deve essere pertinente agli obiettivi formativi dell'anno accademico frequentato e alle finalità del Corso di Laurea in Fisioterapia.
3. Il Presidente dell'Insegnamento denominato "Attività a scelta dello studente" è il RAFF ed è incaricato dal Consiglio di Corso di Laurea, valuta le proposte degli studenti e definisce i criteri di valutazione dei risultati di apprendimento. La Commissione delle Attività a scelta dello studente è composta da almeno due docenti e nominata dal Consiglio di corso. La valutazione finale esita in un giudizio di "Approvato/non approvato".

## **Art. 12**

### **Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, la prova finale, con valore di esame di stato abilitante, è unica e si compone di due diversi momenti di valutazione:
  - a) una prova pratica nella quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale. La prova consiste nel dimostrare la capacità di gestire e rispondere a una o più situazioni proposte di tipo riabilitativo discutendo casi clinici relativi alle varie aree della riabilitazione. Il punteggio verrà formulato alla fine della prova del singolo candidato. Allo studente saranno poste domande riguardanti i casi clinici in discussione. Il punteggio conseguito nella discussione dei casi e le risposte date alle domande concorreranno alla formazione del punteggio finale della prova pratica.
  - b) redazione di un elaborato (tesi) e sua dissertazione.

Le due diverse parti dell'unica prova finale concorrono entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato. Pertanto va ripetuto interamente in una seduta successiva.
2. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio ed ai laboratori professionalizzanti.
3. Alla prova finale sono assegnati 6 CFU.
4. Il voto di ammissione all'esame finale è costituito come segue: il 70% dalla media ponderata degli insegnamenti e il 30% dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle valutazioni annuali degli esami delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.
5. Alla Prova finale è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti (massimo 3 punti per la prova pratica, massimo 7 punti per la tesi). La soglia minima della media per l'attribuzione della lode è 103/110. Nessuna distinzione a priori fra tesi sperimentali, compilative o cliniche.
6. Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti dovuti al possesso di titoli di studio progressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.
7. Il punteggio finale di laurea è espresso in centodecimi (110) con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale di Laurea è di 66/110.
8. La prova finale è organizzata in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dall'Ordine professionale. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, al Ministero dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

## **Art. 13**

### **Propedeuticità**

1. Al fine di un efficace svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Per assicurare una progressiva ed equilibrata crescita formativa dello studente, la frequenza e il superamento delle prove di profitto e delle Attività Professionalizzanti e di tirocinio clinico previste per ciascun anno di corso, sono propedeutiche a quelle dell'anno successivo. Pertanto lo studente è ammesso alle Attività professionalizzanti e di tirocinio dell'anno successivo solo dopo aver superato con esito positivo l'esame di tirocinio dell'anno precedente.
3. Il mancato superamento di una o più prove di profitto previste per gli insegnamenti non pregiudica l'accesso e la frequenza dei singoli moduli all'anno accademico successivo, tuttavia, lo studente prima di sostenere esami di profitto dell'anno accademico in corso deve aver concluso quelli dell'anno precedente.
4. In caso di sospensione della frequenza delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio per un periodo uguale o superiore a 2 anni solari, lo studente non può essere ammesso ai tirocini previsti per l'anno di corso



successivo se non ripete parte del tirocinio dell'anno precedente come previsto dall'art. 18 comma 2 del presente Regolamento. Qualora l'interruzione sia uguale o superiore a 3 anni solari, prima di essere ammesso a quello previsto per l'anno di corso successivo, lo studente deve ripetere completamente il tirocinio effettuato nell'ultimo anno, superando nuovamente con esito positivo (espresso in trentesimi) il relativo esame annuale delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.

#### **Art. 14** **Tipologia delle forme didattiche**

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea in Fisioterapia sono definite dal Consiglio di Corso prevedono le seguenti metodologie didattiche
  - a) convenzionale (didattica frontale): lezioni;
  - b) teledidattica (contenuti erogati in forma "blended");
  - c) tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo): esercitazioni in piccolo gruppo con applicazione guidata; video, simulazioni, dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici; costruzione di mappe cognitive; discussione di casi in sottogruppi con presentazioni in sessioni plenarie sotto la guida del docente/tutor didattici;
  - d) seminariale (mono-multidisciplinari); (per tale tipologia 1 CFU equivale a 12 ore effettive della durata di 60 minuti)
  - e) di tirocinio: esperienze supervisionate da tutori di tirocinio in diversi contesti assistenziali e con progressiva assunzione di autonomia e responsabilità.
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
  - 10 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti (della durata di 60 minuti)
  - 25 ore dedicate ad esercitazioni/simulazioni in laboratorio
  - 25 ore di apprendimento individuale in laboratorio o per lo sviluppo di elaborati
  - 25 ore di tirocinio.

#### **Art. 15** **Prove di profitto**

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento delle attività formative Attività a scelta studente, seminari, laboratori, Corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, Inglese ed informatica lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "Approvato".
3. L'esito (il voto) di ciascun Insegnamento è unico e indivisibile ed è il risultato della media ponderata dei singoli moduli. È possibile effettuare prove parziali di un'attività formativa, del cui esito tener conto nella valutazione finale, purchè lo studente sostenga la prova entro gli appelli previsti dal calendario accademico. Le valutazioni delle prove d'esame di ogni Insegnamento devono concludersi nell'anno accademico in corso. Non sono ammesse parcellizzazioni di Insegnamenti tra differenti anni accademici.
4. Per le prove di profitto delle Attività Formative Professionalizzanti e di tirocinio sono previsti due appelli, il secondo dei quali deve svolgersi entro la sessione straordinaria (prima dell'inizio del tirocinio dell'anno successivo).
5. Il calendario degli appelli degli Insegnamenti e delle Attività Formative Professionalizzanti e di tirocinio è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico. Per gli Insegnamenti sono previsti 6 appelli (incluso l'appello straordinario) distribuiti nel corso dell'anno accademico.

## **Art. 16**

### **Obblighi di frequenza**

- 1 La frequenza all'attività didattica programmata e alle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è obbligatoria. È ammesso a sostenere gli esami programmati per l'acquisizione dei relativi crediti chi ha frequentato almeno il 70% delle ore di ciascun modulo e il 100% del tirocinio e dei laboratori. Per le sole attività di didattica programmata sono giustificate le assenze per: eventuali incarichi in qualità di rappresentante nelle commissioni di CdL e di Ateneo, incarichi/adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione, eventuali adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria dello studente. Sono altresì fatte salve assenze per gravi e comprovati motivi che saranno valutate dagli Organi del Corso di Studi su istanza dello studente interessato.
- 2 La frequenza delle attività didattiche è verificata dai docenti titolari del singolo modulo, che ne danno comunicazione al Presidente dell'Insegnamento. Per i tirocini, la frequenza è verificata dai tutori di tirocinio, dai tutori didattici e dal RA FP.
- 3 Secondo le modalità previste, anche agli studenti che sono in difetto di esami di profitto, è riconosciuta la possibilità di frequentare le attività programmate dell'anno accademico successivo. Per le sole attività formative professionalizzanti e di tirocinio si rimanda all'articolo 13 c. 2.

## **Art. 17**

### **Riconoscimento di crediti formativi**

1. Gli eventuali studi effettuati in altri Corsi di laurea sono valutati in CFU e riconosciuti del tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
  - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
  - b) Aderenza dei programmi dei corsi già sostenuti con quelli di cui si richiede il riconoscimento, previa valutazione comparativa del docente incaricato.
3. Il riconoscimento in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.
4. L'istanza di riconoscimento dei CFU maturati in precedenti corsi di studio, avanzata dallo studente nei tempi e nei modi indicati dall'Ateneo e dalla struttura didattica, è valutata per ciascun modulo dal docente di SSD omogeneo o affine (per le sole attività formative professionalizzanti la valutazione spetta al RA FP) che propone ed esprime la propria valutazione al Consiglio di Corso di Laurea che ne assume specifica deliberazione.
5. In caso di trasferimento di uno studente proveniente da un CdL in Fisioterapia di un altro ateneo, il riconoscimento degli studi pregressi e la valutazione della carriera dello studente, avviene nel rispetto dei criteri definiti dal Regolamento Didattico di ateneo.

## **Art. 18**

### **Obsolescenza CFU**

1. Nella valutazione dei CFU pregressi di cui all'art. 17 è responsabilità di ciascun docente valutare l'obsolescenza dei programmi in relazione ai contenuti specifici dello stesso.
2. Lo studente che sospende gli studi, che ha sospeso le esperienze di tirocinio, oppure che deve affrontare l'esame finale abilitante con un intervallo dall'ultima esperienza di tirocinio uguale o superiore ai due anni solari, dalla data di conclusione dell'ultimo tirocinio, deve realizzare un'esperienza di tirocinio supplementare. Tale tirocinio sarà progettato dal Responsabile delle Attività Formative professionalizzanti in modo personalizzato per finalità e durata sulla base delle specifiche esigenze dello studente e dovrà risultare in una valutazione "Approvato/non approvato". Il raggiungimento di una valutazione "Approvato" è requisito per procedere nei tirocini successivi o per ottenere l'ammissione all'esame finale di abilitazione.

**Art. 19**  
**Apprendimento autonomo**

1. Il Corso di Laurea garantisce agli studenti la disponibilità di ambienti e attrezzature per il tempo necessario per dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato.

**Art. 20**  
**Test per la valutazione delle competenze**

1. A tutti gli studenti è richiesto di partecipare al Progetto Nazionale ANVUR: Test per la Valutazione delle Competenze. Il test è attualmente composto da due parti: la prima con la finalità di valutare le competenze Trasversali acquisite da uno studente durante il percorso accademico, la seconda mirata a valutare le competenze Disciplinari specifiche del settore disciplinare frequentato. Il test ha somministrazione annuale e lo studente che esprime il suo consenso al primo anno, si sottoporrà al TECO anche negli anni successivi. I risultati individuali di performance sono comunicati agli studenti in forma anonima. Solo dopo aver aderito a tutte le sessioni programmate per la coorte, sarà riconosciuto 1 CFU nell'ambito delle Attività a scelta dello studente.

**Art. 21**  
**Obblighi della struttura didattica e degli studenti**

1. Il Corso di Laurea è una comunità umana e scientifica di insegnamento. Contribuisce alla trasmissione del sapere disponibile e a formare la responsabilità della professione cui gli studenti aspirano. Nella comunità del Corso di Laurea gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa. Il Corso di Laurea assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo del loro apprendimento, della loro personalità e della loro coscienza civile, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.
2. Nel pieno rispetto reciproco dei diritti sopramenzionati gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui il Corso di Laurea è inserito. Durante la partecipazione a qualsiasi attività accademica a ciascuno studente è richiesto di:
  - adottare comportamenti che esprimano la maturità di uno studente universitario che rispetta l'impegno della struttura didattica, ne promuove lo sviluppo, ne conserva e protegge i beni e usufruisce rispettosamente delle risorse che gli sono state messe a disposizione;
  - adottare in aula e nei setting di laboratorio o di tirocinio comportamenti che non ostacolano o disturbano l'apprendimento proprio e altrui;
  - evitare fotocopie non autorizzate dalla legge, la diffusione impropria o non autorizzata di materiali messi a disposizione dai docenti o dalla struttura, l'uso improprio per finalità diverse dall'apprendimento di strumenti informatici disponibili nella struttura, il plagio nella composizione dei propri elaborati, come pure attività di audioregistrazione, ripresa fotografica o videoregistrazione non preliminarmente autorizzate dagli organi del Corso di Laurea in Fisioterapia o dai docenti;
  - rispettare il segreto professionale proteggendo le informazioni apprese direttamente o indirettamente durante lo svolgimento del tirocinio o nella struttura universitaria, trattando i soli dati personali sensibili del paziente cui è stato autorizzato, mantenendo la necessaria riservatezza sui processi organizzativi amministrativi dei quali è venuto a conoscenza;
  - adottare idonee misure di sicurezza affinché non siano accessibili a terzi i documenti in formato cartaceo o informatico che gli siano stati affidati o prodotti consultando documentazioni cliniche a scopi di esercitazione didattica o di elaborato di tesi;
  - rispettare le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni delle strutture sanitarie che frequenta durante i tirocini nonché le procedure relative agli infortuni, stati di gravidanza o malattia pregiudizievoli per sé e per i pazienti per lo svolgimento del tirocinio;
  - svolgere attività di tirocinio solo se ritiene di avere sviluppato le conoscenze teoriche necessarie al fine di proteggere i pazienti e le strutture da comportamenti pericolosi;
  - non comunicare a soggetti determinati (ad es. tramite invio di email o lettera-fax) né a diffondere a soggetti indeterminati (ad es. mediante pubblicazione su un sito internet o su social network) dati, audio o video

registrazioni, o materiale fotografico inerente luoghi o persone frequentate durante le attività formative del Corso di Laurea in Fisioterapia, acquisiti direttamente o indirettamente;

- indossare il cartellino identificativo fornito dall'Università che qualifica il proprio ruolo di studente durante il tirocinio;

- utilizzare il badge (se previsto) per l'accesso alle sedi di tirocinio.

3. Non sono ammesse violazioni a tali comportamenti. Comportamenti difformi agli obblighi indicati al comma precedente non sono accettati e saranno deferiti alla valutazione della Commissione disciplinare di Ateneo.

#### **Art. 22**

##### **Formazione pedagogica del personale docente**

1. Il Corso di laurea promuove iniziative di aggiornamento destinate ai docenti.
2. Il Corso di laurea promuove l'organizzazione di attività di formazione su aspetti clinici e di metodologie formative dei tutori di tirocinio anche finalizzate all'ECM secondo modalità definite dal Consiglio del Consiglio di laurea.

#### **Art. 23**

##### **Opzione part-time**

1. L'iscrizione in qualità di studente part-time non è automaticamente consentita, vista l'esistenza degli obblighi di frequenza.
2. Gli studenti comunque interessati dovranno inoltrare istanza di frequenza diluita delle attività didattiche teoriche e di tirocinio. Tale istanza sarà valutata nelle sue compatibilità con gli obiettivi del Corso di Laurea e dovrà realizzarsi nei modi che comunque salvaguardino la frequenza e le propedeuticità dei tirocini, come stabilito dal Regolamento didattico di corso.
3. In ogni caso non possono chiedere l'iscrizione come studente part-time coloro i quali, già laureati, si iscrivono a corsi di laurea di pari livello e gli studenti che hanno carriere attive con un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla durata normale del corso a cui sono iscritti.

#### **Art. 24**

##### **Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi**

1. In riferimento alla disciplina dei corsi singoli e dei corsi liberi, salvo apposita e motivata delibera del Consiglio di Corso di Laurea, non è ammessa la frequenza di corsi di Insegnamento, singoli moduli, attività di tutorato, attività formative professionalizzanti e altre attività didattiche organizzate, da parte di persone o studenti non iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia.
2. Previa istanza degli interessati e delibera del Consiglio di Corso di Laurea può essere autorizzata agli uditori la sola frequenza di lezioni di Insegnamenti o Moduli compatibilmente alla capienza delle strutture a disposizione. A tale categoria non possono essere rilasciati dal docente o dalla struttura didattica attestati di frequenza. Gli uditori non possono essere inoltre ammessi a sostenere gli esami di profitto. Per gli uditori, l'accesso alle aule a disposizione del Corso di Laurea presso il Presidio Ospedaliero è inoltre subordinato alle disposizioni dell'Ateneo e dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

#### **Art. 25**

##### **Mobilità internazionale degli studenti**

1. Il Corso di laurea favorisce le attività di studio in Paesi Esteri incentivando i programmi ufficiali (es. Erasmus) in base agli accordi di scambio siglati tra le Università coinvolte.

#### **Art. 26**

##### **Riconoscimento della Laurea in Fisioterapia conseguita presso Università estere**

1. Coloro che hanno conseguito all'estero un titolo di studio valido per l'esercizio di una professione sanitaria per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo al Ministero della Salute.

Si precisa che tale decreto di riconoscimento è necessario anche nel caso in cui il titolo sia già stato riconosciuto in un altro Paese dell'Unione Europea.

2. Nel caso il laureato non abbia ottenuto il riconoscimento diretto del titolo da parte del Ministero della Salute italiano, il CdS è disponibile ad accogliere istanze di riconoscimento di titoli accademici stranieri corrispondenti al rispettivo profilo professionale.
3. Le istanze di riconoscimento di titoli accademici stranieri devono essere presentate all'Università di Udine entro il 15 settembre di ogni anno.
4. In tutti i casi comunque i candidati non potranno ottenere un riconoscimento totale del proprio titolo accademico. Infatti, a prescindere dal curriculum di studi compiuti all'estero, per ottenere il titolo di laurea viene comunque richiesto il superamento dell'esame finale di laurea con valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
5. Il Consiglio di corso qualora lo ritenesse necessario può richiedere al candidato anche il completamento del curriculum formativo e può concedere l'immatricolazione con abbreviazione della durata degli studi, con l'obbligo di superare gli esami di profitto e/o valutazioni di tirocinio stabilite dal Consiglio stesso.
6. A prescindere dal numero di richieste pervenute, i candidati dovranno sostenere e superare una prova di ammissione su argomenti pertinenti il corso di laurea e comunicati dalla Commissione giudicatrice.
7. Verrà inoltre valutata la congruità del piano di studi seguito in precedenza con quello attualmente in vigore in Italia. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà determinato dal risultato ottenuto nella prova di ammissione (50%) e dalla valutazione del piano degli studi (50%). La prova s'intende superata con un punteggio complessivo minimo di 70/100.

#### **Art. 27**

#### **Entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.